



COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO



**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 9 del 29/04/2024

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Obiettivi
- Art. 3 – Descrizione del Servizio
- Art. 4 – Comportamento degli utenti
- Art. 5 – Controlli
- Art. 6 – Priorità per l'accesso
- Art. 7 – Iscrizioni
- Art. 8 – Rette di partecipazione
- Art. 9 – Rinunce e rimborsi
- Art. 10 – Sospensione del servizio
- Art. 11 – Tutela della riservatezza dei dati
- Art. 12 – Norme finali

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio Centro Ricreativo Estivo e per la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi di gestione del servizio stesso.

Art. 2

Obiettivi

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia, propone iniziative a carattere ricreativo e di animazione con l'obiettivo di offrire ai bambini una molteplicità di occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo.

2. Il servizio di centro ricreativo estivo ha lo scopo, altresì, di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle famiglie, residenti nel territorio comunale, impegnate in attività lavorativa.

3. Le proposte offerte si pongono in continuità con le proposte educative organizzate durante l'anno, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie.

Art. 3

Descrizione del Servizio

1. Il Centro Ricreativo Estivo è un servizio educativo rivolto a bambini residenti a San Vito di Cadore (di seguito indicati come utenti) frequentanti la Scuola dell'infanzia comunale, attivato nei periodi di chiusura della scuola.

2. I non residenti sono accolti solo al termine delle iscrizioni, a fronte di eventuali posti disponibili, dando priorità agli utenti frequentanti la Scuola dell'Infanzia comunale.

3. I periodi di apertura e le modalità di gestione sono stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Comportamento degli utenti

1. Durante i servizi gli utenti dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta da parte dell'operatore del servizio e riportante descrizione dettagliata dell'evento, il Comune, relativamente alla gravità del comportamento, adotterà i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- segnalazione alla famiglia
- ammonizione scritta
- sospensione del servizio.

2. In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso parziale della tariffa.

3. In caso di eventuali danni arrecati cose e persone, verrà richiesto il risarcimento del danno ai genitori del minore, o a chi ne fa le veci, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 5

Controlli

1. L'ufficio comunale competente opera sistematiche verifiche del servizio per quanto concerne sia la programmazione delle attività e il personale impiegato, sia gli altri interventi predisposti (attività sportiva, gite, ...) e raccoglie le segnalazioni e le osservazioni dei genitori.

Art. 6

Criteria e priorità per l'accesso

1. Sulla base della capienza prevista potranno accedere al centro ricreativo estivo gli utenti che soddisfano i requisiti di età, che frequentano la Scuola dell'infanzia e siano residenti in San Vito di Cadore.
2. Le ammissioni al centro ricreativo estivo saranno ordinate secondo il criterio cronologico della data di presentazione della domanda successiva alla pubblicazione dell'avviso di apertura delle iscrizioni, con precedenza per chi richiede la partecipazione per entrambi i mesi di attivazione.
3. Possono essere ammessi con riserva utenti non residenti in San Vito di Cadore, a fronte di eventuali posti disponibili, dando priorità agli utenti frequentanti la Scuola dell'Infanzia comunale.

Art. 7 Iscrizioni

1. Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo, devono essere presentate entro i termini comunicati di anno in anno dal Comune a mezzo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.sanvitodicadore.bl.it.
2. Le domande d'iscrizione, inoltrate successivamente al termine perentorio indicato nell'avviso, potranno essere accolte, secondo l'ordine di presentazione solo fino all'esaurimento dei posti disponibili.
3. L'iscrizione è valida in presenza di domanda scritta, mentre viene confermata ad avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Il mancato pagamento entro i termini di scadenza costituisce rinuncia all'iscrizione.

Art. 8 Rette di partecipazione

1. La frequenza al centro ricreativo estivo è subordinata al pagamento di una retta di compartecipazione e si configura come contribuzione agli oneri del servizio ed è comprensiva, tra l'altro, del servizio mensa.
2. La natura giuridica della retta quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utente, ad esclusione dei casi di cui al successivo art. 9.
3. La retta di partecipazione è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
4. Possono prevedersi riduzioni della retta del secondo/terzo utente del servizio appartenente allo stesso nucleo familiare.
5. Il pagamento avviene in soluzione anticipata all'atto della comunicazione dell'accettazione dell'iscrizione da parte del Comune.
6. Fermo restando che il ritardato o parziale pagamento della retta comporta l'applicazione degli interessi moratori secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in caso di inadempienza nel pagamento della retta dovuta per l'utilizzo del servizio, si provvederà ad un sollecito, e, in caso di ulteriore inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva, addebitando all'utente le relative spese.

Art. 9 Rinunce e rimborsi

1. Le domande di rinuncia al servizio, che consentono il rimborso delle relative rette versate, devono essere presentate una settimana prima dell'avvio del centro estivo.

2. Può essere richiesto il rimborso delle quote versate in caso di ricovero ospedaliero o malattia del bambino, tale da impedire o ridurre la frequenza al centro estivo previa presentazione del relativo certificato medico.
3. La quota da rimborsare sarà determinata sulla base della effettiva frequenza.

Art. 10

Sospensione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio in caso di scarsa affluenza o per altre cause di forza maggiore, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico.

Art. 11

Tutela della riservatezza dei dati

1. I dati personali relativi agli utenti del servizio sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD), secondo quanto previsto nell'apposita informativa pubblicata sul sito internet comunale.

Art. 12

Norme Finali

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma non compatibile con la presente disciplina.
2. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.